

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 dicembre 2024, n. 61

D.Lgs. n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma". Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del...



ATTO 61/2024/XII

DEL 03/12/2024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.Lgs. n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma”. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Premesso che:

con D.G.R. n. 100 - 6093 del 25 novembre 2022, in attuazione della D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021 e della D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma, da sottoscrivere con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la “Realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma”;

in data 12 dicembre 2022 il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto con firma digitale tra le Parti ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 30 dicembre 2022, come da ultimo modificato con DPGR n. 3 del 22 gennaio 2024.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente”.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore “Programmazione negoziata”, in data 12 novembre 2024 si è riunito il Collegio di vigilanza di cui all'articolo 8 del medesimo Accordo di Programma nel quale è emersa la necessità di prorogare l'Accordo di Programma dal 31 dicembre 2024 al 31

dicembre 2025 per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione, appurando che la suddetta proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza del 12 novembre 2024, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, e che ha approvato la modifica non sostanziale all'accordo di programma relativamente alla sopra citata proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i., da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto Accordo di Programma sono state interamente impegnate con la determinazione dirigenziale n. 404/A2104B/2022 del 13 dicembre 2022.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto accordo di programma sono state interamente impegnate come sopra riportato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

che è approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la "Realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma", sottoscritto il 12 dicembre 2022 ed approvato con DPGR n. 91 del 30 dicembre 2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, con la quale, come in premessa descritto, si approva la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione.

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Presidente,

Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio